

Allegato “A”

COMUNE DI ASTI

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL’ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL’ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 27/4/2022,
esecutiva dal 16/5/2022**

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52¹ del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1² del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

TERMINE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini di approvazione del bilancio di previsione³ se non diversamente disposto.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell' addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. Le aliquote di compartecipazione dell' addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022 sono stabilite in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" pari a:

- 0,54	per cento	fino a	15.000,00 euro;
- 0,66	per cento	oltre	15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 0,78	per cento	oltre	28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 0,79	per cento	oltre	50.000,00 euro
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio

¹ D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni"; Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999, n. 118/E – Tributi Locali. Potere regolamentare di Comuni e Province – D.lgs. 446/1997.

² D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 242".

³ D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 151; Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) art. 1 comma 169;

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

4. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli esercizi successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

Articolo 4

ESENZIONE

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 142 lett. b), non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota sul reddito imponibile complessivo.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.